

Corte di Cassazione sez. V Penale – 22 dicembre 2006 n. 42276- Pres. Marini

**Guida scorretta, manovre insidiose, gesti ingiuriosi – reato di violenza privata  
art. 610 c.p. – reato di ingiuria art. 594 c.p.- configurabilità**

*Integra il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. il comportamento del conducente di un autoveicolo che compia manovre pericolose e azzardate volte unicamente ad arrecare disturbo alla guida di un altro autista. Tale comportamento di guida scorretto realizza una privazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, in quanto l'azione menzionata è diretta ed unica causa delle brusche conseguenze di guida adottate da quest'ultimo, volte ad evitare il tamponamento. Integra a tutti gli effetti il reato di ingiuria ex art. 594 c.p. il gesto di sollevamento del dito medio, rivolto al conducente dell'altro autoveicolo, non rilevando ai fini della configurabilità né le carenze motivazionali, né le astratte possibilità di erronea percezione del gesto, essendo per la Corte, inequivocabile il suo significato.*

**Svolgimento del processo**

La corte di Trieste ha confermato la condanna inflitta a XXX dal tribunale di Udine a gg. 15 per violenza privata, ed euro 300 di multa per ingiuria, nei confronti di XXX. Si è ritenuto che i reati sono stati commessi in autostrada da XX. che, alla guida di autovettura porche, costringeva l'offeso alla guida di altra vettura a rinunciare al sorpasso e ad operare brusche frenate, esponendolo a rischio di tamponamento, e gli faceva un gesto con il dito medio della mano. La corte ricostruisce in dettaglio che, mentre XX. stava compiendo manovra di sorpasso sopraggiungeva la porche, che lampeggiava per ottenere strada. Rientrava a destra e la porche lo superava e rientrava anch'essa bruscamente, tagliandogli la strada e frenando repentinamente, si da costringerlo a frenata di emergenza per evitare il tamponamento. La porche proseguiva alla modesta velocità di 50/60 Km orari, e B. decideva di sorpassarla.

Ma iniziata la manovra, la porche riaccelerava e si riportava sulla corsia di sorpasso, tagliandogli di nuovo la strada e costringendolo ancora a brusca frenata e rientro a destra.

La porche rientrava a sua volta, frenando senza motivo. XX. suonava il clacson, ed a questo punto il guidatore della porche alzava il dito medio, cominciando a zigzagare in tutte le corsie per parecchi chilometri. Il guidatore della porche, di cui erano passeggeri una donna ed un ragazzino sul retro, è stato indicato di sesso maschile, ed identificato per l'imputato quale figlio della proprietaria del veicolo, perché il suo passaggio in quel tempo ed in quel tratto di autostrada è attestato dal pagamento del pedaggio dalla banca di cui era correntista al casello indicato dall'offeso, che lo ha riconosciuto in fotografia. Quanto al reato di ingiuria, la sentenza risponde a questione circa il momento storico del comportamento censurato, in particolare dimostrandolo inequivoco nella sua connessione con il fatto di violenza privata. Il ricorrente deduce violazione di legge: per nullità del decreto di citazione a giudizio; dell'art. 610 c.p., per insussistenza della condotta del reato di violenza privata; per insussistenza dell'evento; per insussistenza dell'ingiuria; per mancata applicazione dell'art. 599 c.p.p.; per travisamento della prova acquisita in particolare circa l'identificazione dell'autore dei fatti; dell'art. 81/2 c.p.; dell'art. 62 bis c.p.; degli artt. 53 e 59 L. 689/81.

Con memoria difensiva, si rettifica il primo motivo, rapportandolo all'art. 606/1 lett. c, e non b; e si approfondiscono: il 2° e il 3° motivo; il 4° e 6° motivo. Si aggiunge il decimo motivo, di vizio di motivazione in punto di violenza privata. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per diritto vivente la nullità denunciata, sia che si tratti di mancata enunciazione, che di insufficiente determinazione dell'imputazione, è relativa (cfr. Cass. 7/11/99, Merendino, CED rv. 212193, 11/11/98, Cucciniello, 212537; 9/3/00, Tancredi; 30/3/00, Hamidovic, 216091), ed è connessa alla menomazione dell'esercizio di difesa. Questa, secondo le sezioni unite (16/6/96, Di Francesco), può ritenersi solo in presenza di una trasformazione radicale dell'imputazione, che *ictu oculi* non risulta. All'evidenza, nella specie l'imputazione era enunciata in maniera inequivoca sul fatto, tempo e luogo del commesso reato, e le sostenute imprecisioni (nella specie che la p.o. avrebbe in udienza attestato che l'imputato era uscito dall'autostrada bensì dallo

stesso casello, ma in direzione di Lignano Sabbiadoro, non di La tisana) sono state ritenute e si confermano del tutto irrilevanti. Ne vale a posteriori insistere nell'eccezione, facendone ipoteticamente scaturire incertezza sulla competenza territoriale, posto che nessuna eccezione al riguardo risulta mai sollevata. Finalmente, prima ancora di rilevare la manifesta infondatezza di questioni analoghe, con riferimento al reato di ingiuria, data la natura indicata della nullità, va rilevato che risultano inammissibili, già perché proposte per la prima volta in questa sede (606/3° co. c.p.p.).

I motivi di merito sono del pari inammissibili. Va premesso che non risulta già nei motivi d'appello, e conseguentemente in quelli di ricorso alcun ancoramento a ragioni di difesa sostanziale dell'imputato, che si nega essere autore del fatto. La censura della sentenza circa la sua ritenuta identificazione quale autore dei fatti è non consentita, perché prospetta e su basi ipotetiche un errore percettivo del teste persona offesa, con ciò chiedendo un nuovo giudizio di merito, e trascura del tutto il perché motivato della ritenuta gravità, precisione e concordanza delle altre acquisizioni.

Su questa base, i motivi di ricorso in punto di responsabilità travisano che la prova dei fatti si fonda esclusivamente su dichiarazioni dei testi a carico, ed emergenze obiettive. Risulta innanzitutto ignorato il principio di diritto cui si attiene la sentenza impugnata, ovvero che (cfr. in particolare Cass., sez. VI, n. 32001/02, Cabiale, CED rv. 222349) integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo, il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa... E, comunque qualificati negli enunciati, i motivi 2 e 3 offrono minuziose interpretazioni alternative di fatto dello stesso materiale probatorio (fatto) o censure meramente lessicali della sentenza impugnata.

In altri termini prospettano una diversa ricostruzione ipotetica dell'accaduto (senza alcun ancoramento a fonti diverse da quelle già poste a carico) o, formulando concessive, giustificano la condotta ed escludono in via teorica l'evento. Del pari, fermo quanto si è detto sulle fonti di prova, i motivi circa il reato di ingiuria, meno che dimostrare carenze motivazionali, fanno riferimenti di principio che non vi è ragione di mettere in campo, laddove prospettano in fatto astratte possibilità di erronea

percezione o giustificazioni del gesto, inteso dai giudici in senso inequivocabile. Ogni altra questione risulta o viziata per le stesse ragioni (in particolare il 5° circa l'art. 599 c.p., del tutto gratuito), o non già specificamente proposta in appello (ancora motivo 5°, e 7°, 8°, 9° ed in parte il 10°), e come tale sottratta a verifica di legittimità. Finalmente il motivo 10° che, nuovo, già non serve per diritto vivente a sanare l'inammissibilità del ricorso, ripropone questione di fatto in particolare circa la violenza privata, con l'argomento chiave che non tutti i dati sarebbero stati considerati.

Ma trascura innanzitutto il dovere di concisione del giudice in sentenza (artt. 544 e 546 c.p.p.), ed in particolare l'obbligo di quello d'appello di rispondere alle questioni, se dedotte e decisive.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro 500 alla cassa delle ammende.